



“Associazione Sportiva Dilettantistica”

“ErreciVela Mestre”

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

Un gruppo di appassionati della vela radiocomandata hanno costituito, in data 23 febbraio 2011, un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **“ErreciVela Mestre - Associazione Sportiva Dilettantistica”**.

La sede nazionale è stabilita presso la residenza del Presidente in carica.

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della Vela Radiocomandata, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvale di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può eventualmente avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto di tutti i propri Soci nell'ambito delle assemblee.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta, solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati presa nei modi di legge, di cui al comma 1 del successivo art. 29.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Tutte le persone fisiche possono acquisire la qualifica di Socio.
2. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. Le quote associative, a qualunque titolo, non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.
4. Gli associati dovranno godere di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
5. Ai fini sportivi, per irrepreensibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
6. La validità della qualità di Socio, anche se efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello anche all'Assemblea ordinaria che si terrà di norma una volta all'anno.

Articolo 5 - Diritti dei membri associati

1. Ad ogni Socio, è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione **ErreciVela Mestre** nel rispetto tassativo dei requisiti, di cui al comma 2 del successivo art. 13.
2. La qualifica di Socio, dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione **ErreciVela Mestre** nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria da formularsi per iscritto.
 - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto, della quota associativa.
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della Associazione **ErreciVela Mestre**.
 - d) Scioglimento dell'Associazione **ErreciVela Mestre** ai sensi del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Il Socio radiato non può essere più ammesso e non ha diritto al recupero della quota associativa annuale, né parziale, né totale.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'Associazione.
4. Il Vicepresidente dell'Associazione.
5. Il Segretario dell'Associazione.
6. Il Tesoriere dell'Associazione.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Il Collegio dei Proviviri.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, elettive e non elettive. Quando è regolarmente

convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. Essa è costituita dai Soci che partecipano, in regola con i contributi statutari annuali. I Soci non devono avere pendenze in corso con l'Associazione **ErreciVela Mestre**, sia di natura disciplinare che di contenziosi amministrativi.

3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo, da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro nel seguente ordine Vicepresidente del Consiglio Direttivo, terzo membro del Consiglio Direttivo, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea nomina un Presidente un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di Scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del Segretario non è necessaria, quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

8. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Ad ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

10. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, non hanno diritto di voto sul Bilancio Consuntivo, sul Bilancio Preventivo e sulla relazione del Revisore dei Conti.

11. I membri supplenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori de Conti, sono esentati dal sopraccitato comma 10 dell'art. 8, finché non andranno a sostituire il membro dimissionario.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco dei Soci aventi diritto di voto.

3. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea, da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria, sarà convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, fax, telegramma e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno quindici giorni prima, dove devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea, deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, entro il 31 Dicembre, o comunque, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

a) Deliberare il bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo già approvati dal Consiglio Direttivo.

b) Deliberare la Relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio Direttivo.

c) Deliberare la Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio Consuntivo.

d) Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.

e) Delibera il Calendario Sportivo e Normative.

f) Delibera l'ammontare di tutte le quote associative annuali (circoli, soci, regate a calendario).

g) Delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che

non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

3. Ogni due anni è tenuta ad eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri e tre membri supplenti per ognuna delle cariche citate, anche secondo le norme stabilite dal Regolamento dello Statuto.
4. Se necessario, l'Assemblea può essere interpellata anche per posta ordinaria, e-mail o fax, su questioni organizzative o regolamentari, a seguito di referendum proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto dei Soci.
5. Ogni Socio ha la facoltà di inserire nell'O.d.G. gli argomenti che ritiene più opportuni, facendone regolare richiesta scritta al Presidente, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.
6. Ogni Socio ha diritto a un voto.
7. Ognuno può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Socio.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della **maggioranza assoluta** degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di **due terzi** degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto
3. Trascorsi **quindici minuti** dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera a maggioranza con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica con analoghe finalità, occorre il voto favorevole di almeno i **tre quarti** dei Soci.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria, deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria. Nella convocazione dell'Assemblea, devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) Approvazione e modificazione dello Statuto sociale.
 - b) Regolamento disciplinare e regolamento elettorale, se emanati dal Consiglio Direttivo.
 - c) Designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione.
 - d) Scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, più un supplente che subentrerà solamente se verrà a mancare uno dei membri che compongono il Consiglio. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali solamente i Soci dell'Associazione **ErreciVela Mestre**. La condizione di base è che il Socio sia in regola con le quote associative, non si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, non siano stati assoggettati da parte dell'Associazione **ErreciVela Mestre** a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno, e non siano al momento della nomina, sotto sanzione disciplinare.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario dell'Assemblea. Lo stesso deve essere

messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

6. Per garantire continuità d'azione al Consiglio Direttivo, i consiglieri che non daranno motivata giustificazione scritta per la loro non partecipazione alle riunioni, dopo due assenze, saranno considerati dimissionari e sostituibili come previsto dal presente statuto.

7. Dopo l'Assemblea Ordinaria che si tiene annualmente entro il 31 Dicembre, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi a sua volta nei trenta giorni successivi, per dar corso a tutte le materie di interesse per la gestione annuale dell'Associazione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venisse a mancare un consigliere, i rimanenti provvederanno alla integrazione, con il subentro eletto alla carica di consigliere supplente, In mancanza di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo proseguirà carente fino alla prima Assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo, dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da uno dei consiglieri, per valide motivazioni senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Assumere le cariche di Segretario e Tesoriere.
- b) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci.
- c) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 11.
- e) Redigere gli eventuali regolamenti interni all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Soci.
- f) Adottare verso i Soci, provvedimenti di temporanea sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, o di radiazione qualora si dovessero rendere necessari, convocando le persone interessate per un contraddittorio sull'esame degli addebiti. Nel caso di provvedimenti adottati, l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione con data certa del provvedimento stesso.
- g) Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- h) Ratifica ed omologa i verbali e le classifiche ufficiali dell'Associazione **ErreciVela Mestre**.
- i) Emanare normative e regolamenti relativi a classi, stazze e metodi di regata in conformità, o comunque non in contrasto con le norme RSD e FIV.
- j) Nomina gli Stazzatori e i Giudici di regata.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Consiglio Direttivo può avvalersi di Esperti o può nominare particolari commissioni a tema e con scadenze temporali prefissate.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e coordina l'attività del Consiglio Direttivo.

Inoltre:

- Dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

- Viene eletto ogni due anni all'interno del Consiglio Direttivo, scaturito dalla votazione tenutasi nell'Assemblea ordinaria.
- Vigila affinché le delibere adottate dall'Assemblea sociale vengano rispettate, tiene i collegamenti di informazione con altre Associazioni o Federazioni Sportive.
- Per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, può delegare parte dei suoi compiti al Vicepresidente o ad altri Consiglieri in carica.
- Risponde all'Assemblea Sociale del buon funzionamento dell'Associazione.
- Ogni volta che lo ritiene opportuno, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede.
- Il suo voto è pari a quello degli altri Consiglieri e prevale solo nel caso di parità in occasione di votazione palese.
- E' responsabile del patrimonio e della gestione finanziaria dell'Associazione.
- In via cautelare, può infliggere il provvedimento di temporanea sospensione ai Soci, per comportamenti ritenuti scorretti e lesivi al buon nome ed al funzionamento dell'Associazione e dovrà entro sessanta giorni, portare i membri associati e/o Soci interessati nella temporanea sospensione, davanti al Consiglio Direttivo per l'eventuale sanzione o proscioglimento.
- Può assumere le cariche di Segretario e Tesoriere.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
- Viene eletto ogni due anni all'interno del Consiglio Direttivo, scaturito dalla votazione tenutasi nell'Assemblea ordinaria.
- Può assumere le cariche di Segretario e Tesoriere.

Articolo 19 - Il Segretario

- Dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
- Può assumere la carica di Tesoriere.

Articolo 20 - Il Tesoriere

- Cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Questo ruolo può essere ricoperto anche dalle cariche sovra - ordinate, per una più efficace e circoscritta gestione.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei membri associati a scrutinio segreto, più un supplente che subentrerà in mancanza di quest'ultimo, che abbiano particolari attitudini amministrativo - contabili e dura in carica due anni. A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità del Socio, ad ulteriore parità, si procederà con il ballottaggio. Ogni componente il Collegio può essere rieletto.
- Funzioni proprie del Collegio:
 - a) Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti compiuti dall'Associazione.
 - b) Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte.
 - c) Esamina il Bilancio Consultivo o Rendiconto annuale ed il Bilancio Preventivo, esercitando il diritto di eventuali osservazioni.
 - d) Redige la relazione al Bilancio da sottoporre all'Assemblea sociale.
 - e) Accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e quelli eventualmente ricevuti a titolo di cauzione.
 - f) Si riunisce per l'esame del Bilancio e per formulare la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
- La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche sociali interne all'Associazione **ErreciVela Mestre**.

Articolo 22 - Il Collegio dei Proviviri

- Il Collegio dei Proviviri è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei membri associati a scrutinio segreto, più un supplente che

subentrerà in mancanza di quest'ultimo e dura in carica due anni. A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità del Socio, ad ulteriore parità, si procederà con il ballottaggio. Ogni componente il Collegio può essere rieletto.

• Funzioni proprie del Collegio:

- a) Si riunisce quando è investito dei casi di sua competenza, ed ogni qual volta lo reputi necessario.
 - b) Giudica, quale amichevole compositore, sui ricorsi presentati dai Soci, contro le sanzioni emanate dal Consiglio Direttivo. Il Collegio esamina i ricorsi scritti dei Soci ai quali sono stati comminati provvedimenti disciplinari dal Consiglio Direttivo per il provvedimento definitivo. L'esame del ricorso deve sempre rispettare il diritto al contraddittorio, convocando le persone interessate per l'esame degli addebiti.
 - c) Sorveglia affinché lo Statuto ed i Regolamenti emanati, siano scrupolosamente osservati da tutti i Soci.
 - d) Definisce le controversie di qualsiasi tipo che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione **ErreciVela Mestre**.
- Il Socio di ogni ordine e grado, il Consigliere ed il Revisore, può richiedere l'intervento del Collegio qualora ritenga leso un suo diritto o comunque disatteso lo Statuto od un Regolamento vigente. La richiesta, inviata al Collegio dei Probiviri, deve avvenire per iscritto e precisare la questione o il fatto che intende sottoporre a giudizio. Il giudizio del Collegio è insindacabile.
 - Il Collegio dei Probiviri, dovrà essere investito dal ricorrente della controversia avvenuta, pena la decadenza del fatto, entro sessanta giorni di calendario dalla notifica del provvedimento del Comitato Direttivo e dovrà deliberare entro trenta giorni.
 - Il Collegio potrà essere chiamato dal Consiglio Direttivo, ad esprimere pareri su questioni rilevanti in materia statutaria e regolamentare.

Articolo 23 – Cariche elettive

Tutte le cariche elettive riportate (all'art. 7, comma 2-3-4-5-6-7-8), sono biennali ed a titolo gratuito, e possono essere ricoperte solo da Soci maggiorenni dell'Associazione **ErreciVela Mestre**.

Articolo 24 – Presidente Onorario

Un Presidente Onorario, può essere eletto dall'Assemblea sociale su proposta del Consiglio Direttivo. Tale incarico è a vita. Il Presidente Onorario, può essere ascoltato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per questioni particolari e rilevanti. Fa parte di diritto dei Comitati d'Onore in occasione di manifestazioni di alto livello.

Il Presidente Onorario, su invito specifico e circostanziato da parte del Consiglio Direttivo, può presenziare alle riunioni dello stesso e dell'Assemblea sociale.

Articolo 25 – Patrimonio

1. Le risorse finanziarie dell'Associazione, che non ha fini di lucro, provengono da:

a) Quote associative:

- Annuali dai soci tesserati.
- Contributi di ingresso di nuovi associati.

b) Quote supplementari:

- Proventi da iscrizioni a gare.
- c) Contributi erogati da Enti Pubblici.
- d) Contributi occasionali e liberalità di terzi o Soci anche in assenza di controprestazione.
- e) Eventuali avanzi di gestione.

2. Le norme per il pagamento, sono indicate annualmente e stabiliti nel Regolamento dello Statuto.

3. Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o diretto, avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale.

Articolo 26 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo, sentito il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, redige il Bilancio dell'Associazione sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio consuntivo, deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria dell'Associazione.

2. Il Bilancio, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del Bilancio stesso.

Articolo 27 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario, iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione **Errecivela Mestre** ed i Soci medesimi che non troveranno composizione all'interno dell'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole già previste.

Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con la presenza di almeno **tre quarti** dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno **tre quarti** dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria, da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno **tre quarti** dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo, avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità SPORTIVE, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano (le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela, di Modelvela Italia e in subordine) le norme del Codice Civile.